

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4925 del 04/10/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA KERAKOLL SPA DI RUBIERA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5077 del 04/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.8062/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"KERAKOLL Spa" – Rubiera.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"KERAKOLL Spa"** avente sede legale in Comune di **Sassuolo – Via Dell'Artigianato n.9** – Provincia di Modena, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia** ubicato in Comune di **Rubiera – Via Corradini n.6** – Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/37420 del 10/03/2021 e successive integrazioni acquisite in data 19/04/2021 al PG/59500 ed in data 22/06/2021 al PG/97644;

Tenuto conto che, come precisato dalla Ditta nella sopra citata documentazione integrativa PG/97644 del 22/06/2021, relativamente alla matrice scarichi idrici, l'istanza di modifica di AUA fa riferimento a due distinti punti di scarico in pubblica fognatura, denominati S1 ed S2, il primo dei quali (S1) raccoglie le acque reflue industriali delle condense dei compressori utilizzati in azienda e quelle derivanti dai laboratori controllo qualità, unitamente a parte delle acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento, mentre il secondo (S2) raccoglie le acque reflue industriali prodotte nelle operazioni di lavaggio dei carrelli elevatori, unitamente alla rimanente parte delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;

Atteso che attualmente, lo scarico S2 confluisce alla pubblica fognatura tramite condotta privata in cui confluiscono, oltre alle acque reflue industriali della Ditta Kerakoll Spa, anche le acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento della Ditta Calcestruzzi Corradini Spa;

Preso atto che, in conseguenza della confluenza nello scarico comune, in pubblica fognatura, delle acque reflue provenienti da stabilimenti di diversa titolarità, la Ditta Kerakoll Spa con nota datata Giugno 2021, allegata alla documentazione integrativa PG/97644 del 22/06/2021, si impegna a prendersi carico della manutenzione del tratto di fognatura privata compreso tra il proprio punto di scarico S2 e il punto di immissione alla pubblica fognatura;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- Modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, incluso delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Nulla-osta acustico (articolo 8, comma 6, Legge n.447/95).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

**Acquisiti:**

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Scandiano con atto PG/63364 del 23/04/2021;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Rubiera in data 19/04/2021 al PG/59500;
- il nulla-osta acustico del Comune di Rubiera in data 26/05/2021 al PG/82933;
- il nulla-osta allo scarico del Comune di Rubiera, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, con atto prot.n. PG/133174 del 27/08/2021, sulla base del parere di I-RETI RT016828-2021-P del 24/08/2021, relativamente agli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

**Richiamate le seguenti disposizioni normative:**

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

**determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"KERAKOLL Spa"** ubicato nel Comune di **Rubiera – Via Corradini n.6**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione agli scarichi S1 ed S2, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rumore	Nulla-osta acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2016-2480 del 21/07/2016;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 2 – Scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 3 – Scarico S2, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 4 - Nulla-osta acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 6, Legge n.447/95.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** a partire dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

## **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**KERAKOLL Spa**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia** nell'impianto ubicato in Comune di **Rubiera – Via Corradini n.6** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE E1 – ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 1  
 EMISSIONE E2 – ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 2  
 EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 1  
 EMISSIONE E4 – ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 2  
 EMISSIONE E9 – ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 1  
 EMISSIONE E10 – ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 2  
 EMISSIONE E11 – ASPIRAZIONE BILANCIA  
 EMISSIONE E13 – ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 1  
 EMISSIONE E14 – ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 2  
 EMISSIONE E15 – ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 3

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **18 Novembre 2021** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **25 Novembre 2021**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore

proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 1	40000	32	19	Materiale Particellare	< 10	(*)
E2	ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 2	40000	32	19	Materiale Particellare	< 10	(*)
E3	ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 1	2100	32	19	Materiale Particellare	< 10	(*)
E4	ASPIRAZIONE PULIZIA PNEUMATICA 2	2100	32	19	Materiale Particellare	< 10	(*)
E5	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 1	21000	16	16	Materiale Particellare	< 10	
E6	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 2	21000	16	16	Materiale Particellare	< 10	
E7	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 3	21000	16	16	Materiale Particellare	< 10	
E8	ASPIRAZIONE TRAMOGGIA DI CARICO 4	21000	16	16	Materiale Particellare	< 10	
E9	ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 1	8000	16	19	Materiale Particellare	< 10	(*)
E10	ASPIRAZIONE ROMPISACCHI 2	8000	16	19	Materiale Particellare	< 10	(*)
E11	ASPIRAZIONE BILANCIA	4000	16	19	Materiale Particellare	< 10	(*)
E12	ASPIRAZIONE GAS AUTOMEZZI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06.					
E13	ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 1	5000	33	19	Materiale Particellare	< 10	(*)
E14	ASPIRAZIONE COLLETTORE FILTRI PASSIVI 2	5000	33	19	Materiale Particellare	< 10	(*)

E15	ASPIRAZIONE LINEA INSACCATURA 3	40000	32	19	Materiale Particellare	< 10	(*)
E16	ASPIRAZIONE SALDATURA	1500	6	< 1	----	----	

(\*) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per l'emissione n.1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15.
- 3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/37420 del 10/03/2021 e successive integrazioni acquisite in data 19/04/2021 al PG/59500.
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.
- 9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

**Allegato 2 - Scarico S1, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06**

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di produzione di prodotti chimici in polvere per l'edilizia.

Il presente allegato fa riferimento ad un punto di scarico S1, in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque reflue industriali delle condense dei compressori utilizzati in azienda e quelle derivanti dai laboratori controllo qualità, unitamente a una parte delle acque reflue domestiche dei servizi igienici dello stabilimento.

Prima dell'immissione in pubblica fognatura, le acque reflue industriali che provengono dai laboratori sono sottoposte a pre-trattamento mediante vasca di sedimentazione, mentre le acque reflue domestiche vengono pretrattate mediante fossa biologica. E' inoltre presente un disoleatore a coalescenza per il trattamento delle condense degli impianti di produzione dell'aria compressa;

Le acque meteoriche delle coperture e del piazzale dello stabilimento, adibito solamente al carico ed allo scarico dei prodotti finiti imballati, non soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005, sono raccolte mediante apposita rete fognaria dedicata avente recapito in pubblica fognatura bianca e non sono oggetto della presente autorizzazione.

**Prescrizioni per lo scarico S1:**

1. Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S1 è fissato in **3.200 m<sup>3</sup>**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S1 è fissato in **14 m<sup>3</sup>**.
3. Lo scarico S1, al punto individuato per il controllo, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Azoto ammoniacale	200
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50
Tensioattivi totali	30

4. Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S1 deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico, e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.

6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi ed oli minerali derivanti dall'attività svolta.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui, siano questi di matrice prevalentemente organica oppure inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

**Allegato 3 - Scarico S2, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, incluso delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06**

Il presente allegato fa riferimento ad un punto di scarico S2, in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque reflue industriali prodotte nelle operazioni di lavaggio dei carrelli elevatori, unitamente a parte delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;

Prima dello scarico comune in pubblica fognatura, le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio muletti subiscono un pretrattamento mediante apposito impianto di sedimentazione e disoleazione, mentre le acque reflue domestiche che derivano dai servizi igienici vengono pretrattate mediante fossa biologica;

La planimetria di riferimento è la tavola "pianta scarichi rev. 2021" allegata dalla Ditta alle integrazioni trasmesse dalla Ditta in data 22/06/2021 ed acquisite da Arpae al PG/97644.

**Prescrizioni per lo scarico S2:**

1. Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S2 è fissato in **300 m<sup>3</sup>**.
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S2 è fissato in **2 m<sup>3</sup>**.
3. Lo scarico S2, al punto di campionamento espressamente individuato in planimetria e denominato "pozzetto di campionamento acque industriali", non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.  
Il pozzetto di ispezione e prelievo dello scarico S2, di cui sopra, deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico, e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi ed oli minerali derivanti dall'attività svolta.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui, siano questi di matrice prevalentemente organica oppure inorganica, sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del Servizio Idrico Integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati ai punti precedenti.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

#### **Allegato 4 - Nulla-osta acustico ai sensi dell'art.8, comma 6, Legge n.447/95**

Il Comune di Rubiera con atto n.prot.6941 del 25/05/2021, acquisito agli atti di ARPAE in data 26/05/2021 al PG/82933, richiamando le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia - Sede di Scandiano, PG/63364 del 23/04/2021, esprime il proprio nulla-osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati.
2. La ditta dovrà assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
3. L'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico. In particolare le sorgenti sonore non oggetto della richiesta dovranno mantenere gli orari previsti nelle precedenti valutazioni acustiche.
4. La attivazione degli impianti in orario notturno è subordinata alla realizzazione delle ulteriori mitigazione acustiche in progetto.
5. Portoni e finestre dovranno essere mantenuti sempre chiusi e, a tale scopo, dovranno essere predisposte procedure scritte per il personale e idonea cartellonistica.
6. Tutte le curve direzionali installate sui camini dello stabilimento (indipendentemente dal loro orario di funzionamento) dovranno essere verificate affinché siano correttamente orientate rispetto ai recettori abitativi.
7. La ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire, **entro 30 giorni dall'inizio della attività, un collaudo dell'impatto acustico dell'insediamento nel nuovo assetto** con verifica diretta dei limiti di immissione assoluti ai recettori di confine e assoluti e differenziali presso i recettori abitativi individuati. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'allegato B al DM 16/3/98. Dovrà essere misurato il livello differenziale massimo: nell'orario e nelle condizioni impiantistiche di maggiore disturbo per il recettore.
8. La relazione di collaudo, che dovrà comprendere anche la descrizione delle modalità, dei materiali e degli interventi adottati per il contenimento del rumore, nonché di quanto prescritto ai precedenti punti 5 e 6, redatta e firmata dal tecnico competente, dovrà essere inviata alla scrivente Arpae entro 60 giorni dalla realizzazione dell'intervento. La relazione dovrà necessariamente comprendere un quadro riassuntivo relativo a tutte le sorgenti sonore dello stabilimento (comprese quelle funzionanti solo in orario diurno) fisse e mobili, riportando, per ognuna: caratteristiche acustiche, orario e giorni settimanali di funzionamento, sistemi di mitigazione applicati (comprese curve direzionali), ubicazione e quant'altro il TCA ritenesse utile.
9. Nel caso in cui dalla suddetta relazione emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**